



CITTA' DI LEGNAGO

SETT. 3° TECNICO

SERVIZIO ECOLOGIA
Via XX Settembre 29 - 37045 Legnago (Verona)

Reg. Ord. n.386 del 07/10/2011

prot. n. 30024

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: **PROVVEDIMENTI TEMPORANEI E AZIONI DI BASE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO.**

IL SINDACO

Premesso che il giorno 21 settembre 2011 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale, in attuazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera, che ha votato l'adozione del provvedimento approvato dal Comitato di Indirizzo e sorveglianza che riporta le azioni di base ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico per l'inverno 2011-2012 proponendo analoghe azioni adottate nel periodo 2010-2011, aggiornate e opportunamente modificate.

Rilevato che dal TTZ - Tavolo Tecnico Zonale sulle azioni ai fini del contenimento e della prevenzione degli episodi di inquinamento atmosferico nelle aree individuate come "Zona A1" nel Piano Regionale di Tutela, **dal 10 ottobre 2011 al 18 maggio 2012**, sono disposti in sintonia con la legislazione nazionale vigente oltre alle misure di limitazione del traffico le seguenti ulteriori misure:

1. obbligo di spegnimento dei motori:
 - degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - degli autoveicoli per soste della durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
 - dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;
2. divieto delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, con deroghe per:
 - distruzione di materiale infetto tramite il fuoco quando espressamente previsto dalla normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del Dirigente del Settore;
 - prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/festa all'aperto;
 - falò in occasione di feste tradizionali;
3. divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
 - cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - box, garage, depositi;

- obbligo di abbassamento della temperatura di almeno 1 °C negli ambienti di vita riscaldati da impianti non alimentati a combustibile gassoso.
4. la limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i., per gli impianti alimentati a combustibili liquidi e solidi nel periodo compreso tra 10 ottobre 2011 e il 18 maggio 2012, e nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), in particolare:
- a) a massimi di 19°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
- E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
 - E.7 - attività scolastiche a partire dal livello medio-inferiore;
- b) a massimi 17° C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla:
- E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.
5. Obbligo di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atm, osfera (rif. Art.164 del codice della Strada).

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario regolamentare la circolazione stradale così come prima esposto;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Vista la direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28 dicembre 2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto: «Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione»;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il codice della strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;

O R D I N A

dal 10 ottobre 2011 al 18 maggio 2012 in tutto il territorio comunale, in sintonia con la legislazione nazionale vigente:

1. obbligo di spegnimento dei motori:
 - degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
 - degli autoveicoli per soste della durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
 - dei mezzi di trasporto su ferro con motrice diesel durante le soste;
2. divieto delle combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere, con deroghe per:
 - distruzione di materiale infetto tramite il fuoco quando espressamente previsto dalla normativa ed in particolare dagli atti emanati dal Servizio Fitosanitario Regionale, previa autorizzazione a firma del

- Dirigente del Settore;
- prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
 - preparazione dei cibi in contesto domestico o di sagra/festa all'aperto;
 - falò in occasione di feste tradizionali;
3. divieto di climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
 - box, garage, depositi;
 - obbligo di abbassamento della temperatura di almeno 1 °C negli ambienti di vita riscaldati da impianti non alimentati a combustibile gassoso.
4. la limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i., per gli impianti alimentati a combustibili liquidi e solidi nel periodo compreso tra 10 ottobre 2011 e il 18 maggio 2012, e nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), in particolare:
- c) a massimi di 19°C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
- E.1 - residenza e assimilabili;
 - E.2 - uffici e assimilabili;
 - E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
 - E.5 - attività commerciali e assimilabili;
 - E.6 - attività sportive;
 - E.7 - attività scolastiche a partire dal livello medio-inferiore;
- d) a massimi 17° C negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla:
- E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.
5. Obbligo di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atm, osfera (rif. Art.164 del codice della Strada).
- 6) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul sito WEB del Comune di Legnago, nonché con diffusione alle testate TV - Radio - Stampa della provincia di Verona e locali;
- 7) l'invio di copia della presente ordinanza agli organi di polizia stradale operanti nel territorio comunale.
- 8) Il personale dell'ufficio di polizia locale, dell'ufficio tecnico e tutti gli agenti della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

in alternativa

entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'articolo 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 3° Lavori Pubblici ed Urbanistica.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme in vigore.

Legnago, li 07/10/2011

IL SINDACO

F.to Roberto Rettondini